

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

ART. 1 – OGGETTO –

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite dall'Organismo istituito, quale articolazione interna dell'Ordine Forense di Torre Annunziata, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. Giustizia/ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Torre Annunziata (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Organismo ha sede presso i locali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

ART. 2 – FUNZIONI ED OBBLIGHI –

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e segg.ti della L. n. 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni, ed assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e segg.ti del D.M. n. 202/2014.

ART. 3 – ISCRIZIONE –

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Torre Annunziata è referente dell'organismo e cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli

organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

ART. 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI –

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) e con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. n. 202/2014.

ART. 5 – ORGANI –

Ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organismo, nonché per la gestione delle procedure da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria amministrativa.

ART. 6 – REFERENTE –

Il Referente, ex art. 2, comma 1, lett. i) del D.M. 202/2014, è la persona fisica che, agendo in modo indipendente, ex art. 4, comma 3 lett.b) D.M. cit., nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, adottato in conformità alle prescrizioni di cui al citato D.M., indirizza e coordina l'attività dell'Organismo; conferisce gli incarichi dei gestori della crisi nel rispetto del criterio di cui all'art. 10, comma 2, D.M. 202/2014; sottoscrive prima di ogni singolo conferimento la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi tra l'Organismo e la singola procedura. Egli dura in carica quattro anni, al pari del C.O.A. che lo nomina, e può essere rinominato alla scadenza del quadriennio.

Ha sede, come l'Organismo, nei locali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine.

La cessazione del Referente per scadenza del termine ha effetto dal momento dell'insediamento del nuovo C.O.A.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi, nonché, in particolare, per le violazioni delle prescrizioni a suo carico contenute nell'allegato "A".

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande ed esprime parere sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- cura la tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento, dalla legge e dal D.M. 202/2014;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 5.000,00 deliberati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo p.e.c., tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. 202/2014.

ART. 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA -

La Segreteria amministrativa, è composta da un Segretario, nella persona del Consigliere Segretario dell'Ordine in carica, e da un massimo n. 03 persone fisiche con compiti operativi scelti sempre dal Consiglio dell'Ordine tra il personale dipendente o da esso contrattualizzato.

Essa ha sede, al pari dell'Organismo e del Referente, presso i locali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine e svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria cura e custodisce un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi

del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente od a mezzo p.e.c..

La Segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

ART. 8 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE ORGANO DI AUTODISCIPLINA (EX ART. 10, COMMA V DM N. 202/14) -

L'Organismo istituisce una Commissione interna per la verifica dei comportamenti dei gestori delle crisi da sovraindebitamento nominando all'uopo tre consiglieri dell'ordine in carica di cui il più anziano rivestirà la carica di Presidente. Il Mandato ha una durata pari a quella del Consiglio in carica e scade con la nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine. Tale Commissione deciderà in ordine alle sanzioni da applicare, proporzionalmente, in caso di violazione da parte dei gestori della crisi delle norme comportamentali, con una graduazione di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 9 – GESTORE DELLA CRISI -

Il Gestore della crisi, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.M. 202/2014, è il soggetto che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il Gestore della crisi può essere sia monocratico che collegiale; in tale evenienza il numero massimo di componenti è fissato in tre unità. Al fine di evitare conflitti di interesse o sovrapposizioni, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, consulente del debitore, attestatore, ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014.

ART. 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE –

Il Gestore della crisi comunica entro sette giorni dal ricevimento della nomina a mezzo p.e.c. l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e, comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della neutralità od imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite p.e.c. al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del D.M. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

ART. 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE –

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del del D.M. n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria vigente nei tre anni successivi all'entrata in vigore del D.M. cit., il Gestore della crisi, ai

fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di competenza, onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 e deve :

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- d) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).

ART. 12 – AUSILIARI DEL GESTORE –

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. I relativi costi, da ricomprendersi tra le spese ex art. 14, comma 3, D.M. 202/2014, dovranno essere adeguatamente documentati e saranno liquidati contestualmente alle competenze del Gestore.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

ART. 13 – RINUNCIA ALL'INCARICO –

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite p.e.c..

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA –

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge n. 247/2012 (O.P.) o dal Codice

Deontologico Forense, ovvero i soggetti per i quali l'iscrizione non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili, e che:

- sono legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato od autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA –

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 ed ai sensi del D.M. 202/2014.

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati ed alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 3/2012 così come modificata ed integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI ED ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE -

Le somme dovute dal debitore comprendono:

- 1) i compensi per il Gestore della crisi;
- 2) i compensi ed i rimborsi per l'Organismo, oltre a quanto previsto dall'art. 12 per gli ausiliari.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con il preventivo ex art. 10, comma 3, D.M. 02/2014.

E' dovuto dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, una somma non inferiore ad Euro 250,00 per i consumatori e non inferiore ad Euro 500,00 per i soggetti diversi dai consumatori del complessivo compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante a mezzo bonifico bancario, antecedentemente al deposito della domanda presso l'Organismo, a cui dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico effettuato.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 7 giorni sempre a mezzo bonifico bancario.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012, ovvero dalla definizione giudiziale della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, legge cit..

L'acconto ed il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% in favore del Gestore della crisi;
- Il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012. All'organismo spetta altresì un rimborso forfettario. Delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del DM n. 202/2014 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ -

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico ma non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai "gestori" che operano presso di sé in conformità al divieto di cui all'art. 10, comma 1 del D.M. 202/2014.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della relativa prestazione.

ART. 18- NORMA DI CHIUSURA – RINVIO -

Il presente regolamento, quale fonte normativa secondaria, deve ritenersi *ipso iure* integrato con le disposizioni contenute nella legge 27 gennaio 2012 n.3 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le norme di cui al D.M. Giustizia n. 202/2014 e, in particolare, con gli obblighi dal medesimo dettati nella Sezione II a carico dell'Organismo, del Referente, e del Gestore della crisi da sovraindebitamento, cui si fa espresso rinvio.

Pertanto, nell'evenienza di successive modifiche delle fonti primarie, ogni norma del presente Regolamento che dovesse risultare non più conforme ad esse, dovrà ritenersi inapplicabile, prevalendo su di essa la fonte di grado superiore, anche nelle more della modifica/integrazione del presente Regolamento.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE -

Il Presente regolamento entrerà in vigore alla data di iscrizione dell'organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

ART. 20 - DISCIPLINA TRANSITORIA -

Gli organismi istituiti con il presente regolamento rimangono in carica fino al 31/12/2019.

La costituzione dell'albo dei compositori della crisi avverrà entro tre mesi dall'iscrizione dell'organismo nel registro ministeriali e verrà mensilmente aggiornato.

Le funzioni di componente dell'Organismo di composizione sono incompatibili con la partecipazione ad altri organismi analoghi a pena di cancellazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5, DEL D.M. N. 202/14.

Le sanzioni in caso di violazione delle norme del regolamento sono le seguenti:

- i) richiamo;
- ii) censura;
- iii) sospensione dall'elenco dei gestori della crisi;
- iv) cancellazione e decadenza dall'elenco dei gestori della crisi.

Le sanzioni sono applicate con criterio di proporzionalità alla gravità dell'illecito disciplinare commesso.

La sospensione dall'elenco dei gestori della crisi può essere comminata in caso di violazione degli obblighi di imparzialità e indipendenza previsti dal presente regolamento.

La cancellazione e decadenza dall'elenco dei gestori della crisi viene comminata per la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202 del 2014.

Le sanzioni sono comminate dall'organo di autodisciplina costituito ex art. 8 del presente regolamento, previa contestazione all'interessato ed audizione del medesimo.

L'interessato ha il diritto di farsi assistere da un difensore e di depositare note difensive scritte.

Per quant'altro trova piena e totale applicazione in materia di regolamento di autodisciplina dell'organismo le disposizioni del DM 202/2014.